

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

È costituita, ai sensi della Legge 08.11.1991, n. 381, art. 1, comma 1, lettera b), la Società Cooperativa sociale a r.l. denominata GEOCART.

Art. 2

La Cooperativa ha sede in Piacenza, Via Zoni, 38/40.

Con delibera dei competenti organi statutari a norma di legge, la cooperativa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.--

Art. 3

La durata della Cooperativa è fissata al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 4

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate con particolare attenzione a persone portatrici di handicap psichici e/o fisici.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, le seguenti attività:

1. ATTIVITA' AGRICOLE E DI CURA DEL VERDE, attraverso la conduzione di aziende agricole e forestali, di vivai, di colture ortofrutticole e florovivaistiche e di piante officinali basate su criteri di coltivazione biologica e di ogni altra attività connessa all'agricoltura compresa la commercializzazione, anche previa-

confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette.

La Cooperativa intende inoltre gestire servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione di aree e spazi verdi, giardini ed edifici sia pubblici che privati e servizi di progettazione ed installazione di impianti “idrici” per aree verdi pubbliche e private, manutenzione e protezione parchi e di aree di rispetto naturalistico in genere, gestione di interventi fitosanitari con prodotti biologici;-

-
2. ATTIVITA' DI IGIENE AMBIENTALE, attraverso la pulizia di aree pubbliche e private, la gestione di isole ecologiche, la raccolta differenziata e non, il riutilizzo o riciclaggio di cartoni, vetro, residui metallici, residui di fibre naturali e artificiali, rifiuti ingombranti, oltre che la raccolta e il compostaggio di rifiuti organici;-----

 3. ATTIVITA' DI INFORMATICA, attraverso l'offerta di servizi di computisteria, gestione dati, stampa e mailing, progettazione e sviluppo di servizi telematici, verifica e collaudo di materiale informatico;-----

 4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE / INSERIMENTO LAVORATIVO, attraverso la gestione di interventi formativi specifici alle persone svantaggiate e non e la funzione di collegamento tra aziende e Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;-----
 5. ATTIVITA' DI CUSTODIA, attraverso l'organizzazione e la gestione di servizi di parcheggio di autoveicoli in aree pubbliche o private, di servizi di sorveglianza e guardiania;-----
 6. ATTIVITA' ARTIGIANALE, attraverso la gestione di laboratori artigianali di qualsiasi tipo e la commercializzazione dei prodotti ottenuti.;-----
 7. ATTIVITA' DI COMMERCIO, attraverso la gestione e la conduzione di

esercizi commerciali adibiti alla vendita al pubblico, al minuto e al commercio all'ingrosso di qualsiasi genere merceologico, di esercizi ricreativi e ricettivi e di ristoro quali bar, ristoranti, centri e circoli ricreativi;-----

8. ATTIVITA' DI APICOLTURA, attraverso l'allevamento di api, la produzione di miele, di propoli, pappa reale e derivati;-----

9. ATTIVITA' DI RACCOLTA DI PIANTE OFFICINALI spontanee o di parti di piante;-----

10. ATTIVITA' DI EDITORIA attraverso la realizzazione, la stampa e la diffusione di qualsiasi tipo di pubblicazione;-----

11. ATTIVITA' DI GESTIONE DI SPAZI PUBBLICITARI e della relativa concessione e la realizzazione dei supporti pubblicitari stessi;-----

-

12. ATTIVITA' DI LAVORAZIONE E DI ASSEMBLAGGIO PER CONTO TERZI di prodotti o di parti di prodotti di qualsiasi genere: industriale, artigianale, commerciale;-----

13. TRASLOCHI E SERVIZI DI TRASPORTO.-----

Sempre per favorire il reinserimento sociale dei soggetti svantaggiati la cooperativa potrà gestire e promuovere totalmente o parzialmente attività di formazione culturale, di documentazione audiovisiva, sportive e ricreative.-----

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo, beneficiando delle

provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti; il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nel D.L. 95/1974 convertito nella Legge 216/1974 e modificato con l'articolo 12 della Legge 23.03.1983 n° 77, nella Legge 02.01.1991 n° 1, nonché nella Legge n° 197 del 05.07.1991.-----

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:-----

a) ricevere prestiti dai soci predisponendo, all'uopo, se necessario, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;-----

b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa e partecipare alla loro attività, concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;-----

-

c) integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;-----

d) aderire ad altri Enti od organismi economici, morali, culturali, assistenziali;-----

-

e) contrarre mutui, aperture di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie;-----

f) richiedere ed utilizzare le provvidenze messe a disposizione dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;-----

- g) partecipare con oblazioni a tutte quelle iniziative idonee a rafforzare, con l'esempio nei rapporti tra i soci e in quelli fra gli stessi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà;-----
- h) partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;-----
- i) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi, i beni descritti in questo comma;-----
- j) stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e private;-----
-
- k) assumere la concessione di servizi inerenti l'oggetto sociale;-----
-
- l) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;-----
- m) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art. 5 della Legge 31.01.92 n° 59, di azioni di partecipazione cooperativa;-----
- n) ricevere lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni.-----

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.-----

Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nel D.L. 95/1974 convertito nella Legge 216/1974 e modificato con l'articolo 12 della Legge 23 marzo 1983 n° 1, nonché nella Legge n° 197 del 5 luglio 1991.-----

I soci possono effettuare conferimenti a fondo perduto, e quindi senza alcun obbligo di rimborso, a favore della società; possono inoltre effettuare finanziamenti a favore della società nei limiti e con criteri di cui all'articolo 11 Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n° 385, quali precisati o precisandi anche in futuro con deliberazioni del C.I.C.R.; tali finanziamenti, se non diversamente convenuto, si intenderanno a titolo gratuito ed improduttivi quindi di interessi.-----

-----TITOLO II-----

-----SOCI-----

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.-----

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare del capitale sottoscritto.-----

Art. 6

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

-

a) soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;-----

b) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;-----

c) soci volontari che prestano la loro attività spontaneamente, gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.-----

Possono altresì fare parte della cooperativa quali “soci sovventori”, di cui all’art. 4 della Legge 31.01.1992, le persone fisiche o giuridiche che investono capitali nell’impresa e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. I loro conferimenti, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico e alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui alla lettera l) del precedente art. 4.-----

Possono anche fare parte della cooperativa i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa emesse dalla cooperativa in esecuzione di deliberazioni di Assemblea ordinaria che istituisca, ai sensi dell’ art. 5 della Legge n. 59/1992, procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale come previsto dalla lettera m) del precedente art. 4.

Le azioni di soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa possono essere sottoscritte da soci ordinari o da terzi.-----

L’istituzione di soci sovventori e l’emissione di azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere deliberate dall’Assemblea ordinaria dei soci che provvederà ad approvare un apposito regolamento che disciplini i rapporti in conformità alla normativa vigente in materia.-----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Le diverse modalità di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale da parte dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci.-----

Art. 7

Chi intende diventare socio deve presentare domanda sottoscritta al Consiglio di

Amministrazione, nella quale dichiaro di obbligarmi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:-----

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed attività svolta;-----

b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;-----

c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere mai inferiore a L. 50.000 (cinquantamila lire) né superiore al limite massimo dalla legge.-----

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e agli eventuali regolamenti interni.-----

Nel caso di persona giuridica, la domanda dovrà indicare:-----

a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci, dati sociali e nominativo della persona delegata a rappresentarla nell'Assemblea della Cooperativa;-----

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;-----

-

c) estratto dalla delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;-----

-d) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile alla valutazione della domanda di adesione ed abbia richiesto;-----

e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e agli eventuali regolamenti interni.-----

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto tramite comunicazione da farsi all'interessato, a norma dell' art. 12.-----

Art. 8

I soci sono obbligati:-----

a) al versamento, nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, della quota sociale sottoscritta;-----

b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione e le disposizioni di eventuali regolamenti previsti dal presente Statuto;-----

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 9

Per il lavoro prestato dai soci durante l'esercizio, previa delibera dell'Assemblea, saranno corrisposti acconti in proporzione alle ore lavorate e alla qualifica professionale, e in relazione ai ricavi conseguiti, in misura prudenziale al fine di salvaguardare il risultato economico e l'equilibrio finanziario della cooperativa. A fine esercizio i compensi percepiti durante l'esercizio stesso potranno essere integrati entro i limiti dei salari correnti di cui al C.C.N.L. di categoria/settore, eventualmente maggiorati nei limiti consentiti per mantenere operanti le agevolazioni fiscali alle cooperative, il tutto previa delibera dell'Assemblea dei soci.-----

-----TITOLO III-----

-----RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE-----

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per morte, se il socio è una persona fisica; per scioglimento, liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso o esclusione quando si tratta di persona giuridica.-----

-Nel caso di decesso di un socio, gli eredi hanno diritto di ottenere il rimborso

della quota, oppure possono chiedere che uno di essi succeda nella qualità di socio; il designato diventa socio a condizione che possenga i requisiti previsti per l'ammissione e che la designazione venga accolta dal Consiglio di Amministrazione al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dalla morte del socio.-----

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dall' art. 2437 C.C., il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, sia per motivi soggettivi che oggettivi od abbia perduto i requisiti per l'ammissione.-----

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo Statuto e della legge, legittimano il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.-----

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio :-----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;-----

b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale.-----

Art. 13

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli art. 7, 10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale; il mancato

ricorso al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.-----

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione del Collegio Arbitrale.-----

-----TITOLO IV-----

-----PATRIMONIO SOCIALE-----

Art. 14

Il patrimonio sociale è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione dei soci del valore nominale di € =50.000=, dall'eventuale fondo per il potenziamento aziendale costituito dai conferimenti dei soci sovventori e dagli eventuali conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;---
- b) dal fondo di riserva indivisibile;-----
- c) dal fondo di riserva legale;-----
- d) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.-----

Art. 15

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo, ne' essere cedute a terzi, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.-----

-

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'acquisto di azioni dei soci sovventori ovvero di azioni di partecipazione cooperativa, a norma dell'art. 2522 C.C. in conformità con le disposizioni di legge vigenti, e comunque per un importo

non superiore al valore nominale delle azioni eventualmente rivalutato a norma del successivo art. 23 o diminuito in conseguenza di perdite.-----

-----TITOLO V-----

-----ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO-----

Art. 17

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale, ai sensi della normativa del C.C. e delle Leggi 59/92 e 381/91.----

-

La relazione sulla gestione, oltre a quanto disposto dall'art. 2428 C.C., deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali sia nei confronti dei soci che di persone non socie e della comunità tutta.-----

-

La relazione deve anche esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.--

Art.18

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione del risultato annuale al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare di competenza dell'esercizio, comprendenti l'eventuale integrazione salariale ai soci prevista all'art. 9.-----

L'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere così destinata:-----

-

1. al fondo riserva indivisibile ai sensi dell'art. 12 della Legge 16.12.1977, n° 904:

a) una quota non inferiore al 20 % al fondo di riserva legale;-----

-

- b) una eventuale quota a riserva statutaria non destinata alla copertura di specifici oneri;-----
2. una quota obbligatoria dello stesso utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli artt. 8 e 11, commi 4 e 9 della Legge 31.01.1992, n° 59 nella misura e con le modalità previste dalla legge;-----
3. una eventuale quota dell'utile ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli stessi utili sono stati prodotti ai sensi dell'art. 7 della Legge 31.01.1992, n° 59;-----
-
4. una eventuale quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura mai superiore alla ragione dell'interesse consentito per mantenere le agevolazioni fiscali alla cooperativa ragguagliato al suo ammontare;-----
5. la quota di utile che non è assegnata ai sensi dei precedenti punti deve essere destinata ai fini mutualistici conformemente a specifiche disposizioni di legge.-----

-

-----TITOLO VI-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 19

Sono organi della Cooperativa:-----

a) l'Assemblea dei soci;-----

b) il Consiglio di Amministrazione-----

c) il Collegio dei Sindaci-----

A) ASSEMBLEA DEI SOCI-----

Art. 20

L'Assemblea ordinaria:-----

- 1) discute e approva il bilancio di esercizio;-----
- 2) nomina gli Amministratori, previa determinazione del loro numero, i Sindaci ed il presidente del Collegio Sindacale;-----
- 3) approva gli eventuali programmi pluriennali e il programma annuale dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione; -----

- 4) determina il compenso da corrispondere ai sindaci ed eventualmente agli amministratori;-----
- 5) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci e altresì impartisce direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1).-----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi ed eventualmente entro sei mesi quando speciali ragioni lo richiedano dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio e per valutare la relazione sulla gestione, da cui deve risultare l'andamento dell'attività sociale.-----

Sia il bilancio, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci nonché dal Collegio Sindacale. -

Art. 21

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della cooperativa e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.-----

Art. 22

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e da spediti ai soci almeno dieci giorni prima della adunanza. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.---

-

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti e rappresentati tutti i soci con diritto di voto, l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Art. 23

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati nelle adunanze. -----

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa o sulla sua trasformazione, l'assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la

maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. In questo caso i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla Cooperativa: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata da soci intervenuti all'Assemblea non oltre 10 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione della delibera. -----

Art.24

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei soci e non siano in mora con il versamento delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte. In caso di impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci, che non siano Amministratori, Sindaci o dipendenti della Società, mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.-----

Art.25

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal vicepresidente salvo che su richiesta di almeno 5 soci l'Assemblea non elegga altri a presiederla. Quando non siano presenti ne' il presidente ne' il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea. L'assemblea su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario e eventualmente di due scrutatori se avvengono votazioni a scrutinio segreto; il segretario può essere anche una persona non socia.-----

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Dovrà provvedersi a

scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione. -----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se presenti; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.-----

B) Consiglio di Amministrazione-----

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 11 membri eletti dall'assemblea dei soci. Gli amministratori sono dispensati da prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I consiglieri possono avere un compenso per la carica stabilito dall'Assemblea dei soci: ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni, nonché eventuali compensi determinati dal Consiglio e legati a specifiche attività di gestione svolte a favore della cooperativa. Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'assemblea previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 3° comma del C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.----

-

Art. 27

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente ed eventualmente un Consigliere Delegato. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.-----

-

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di cinque giorni prima della adunanza e, nei casi di urgenza in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi, salvo unanime diversa decisione degli amministratori intervenuti e parere favorevole dei sindaci presenti.-----

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente se la votazione è palese e viene respinta la proposta se la votazione è segreta.-----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le copie e gli estratti dal verbale fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.-----

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dopo aver avuto la possibilità di esporre le proprie motivazioni, deve astenersi dalla discussione e dalla deliberazione, assentandosi dal Consiglio.-----

Il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare la decisione al consigliere assentatosi.-----

Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte in qualità di relatori o uditori.-----

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e che non siano stati riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.-----

--

Spetta in special modo al Consiglio di Amministrazione:-----

a)convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;-----

b)curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;-----

c)redigere i bilanci e le relazioni annuali della programmazione. In particolare, nella relazione sulla gestione, gli amministratori dovranno indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della società;-----

d)compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre alla approvazione della
Assemblea;-----

e)conferire procure sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al
Presidente del Consiglio;-----

f) deliberare circa l'ammissione , il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;--

-

g) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza l'estinzione dei crediti garantiti o intimati; costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;-----

h) assumere, nominare e licenziare il personale, fissando le mansioni, le attribuzioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo in categoria;-----

-

i) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti all'attività sociale;

j) deliberare l'istituzione di succursali, agenzie e rappresentanze;-----

i) deliberare l'adesione a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e concedere fideiussioni o avalli che si rendessero necessari per il loro sviluppo-----

ii) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale dei soci.-----

-

Il Consiglio può nominare il direttore e dei comitati tecnici o commissioni, anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.-----

Art. 30

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri tanto singolarmente, quanto componenti una Giunta esecutiva, o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.-----

-

Art. 31

La firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente ed al vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento, i quali perciò possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono perciò con la sola firma rilasciare pure liberatorie quietanze ad enti pubblici. Possono pure rilasciare procure anche per ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione o altri organi giurisdizionali ed amministrativi superiori, aprire eventuali conti correnti e fidi con istituti di credito e conti correnti con uffici postali.-----

Art. 32

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.-----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

-La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti.-----

C) Collegio Sindacale-----

k) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; deliberare gli acquisti, le alienazioni e le permutate di beni immobiliari e mobiliari, e su tutte le materie di cui all'art. 4;-----

Art. 33

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra non soci, la quale Assemblea nominerà pure il Presidente del Collegio. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili; -----

Art. 34

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila

sull'osservanza delle leggi e del presente statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. -----

Il Collegio Sindacale deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e dei titoli di proprietà sociale o ricevute dalla società in pegno, cauzione o custodia.-----

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.-----

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.-----

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatazione nell'apposito libro verbali.-----

-

Art. 35

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei soci.-----

I sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.-----

Art. 36

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra i soci e la Cooperativa, oppure tra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuno delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Piacenza.-----

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedura, irritualmente. Il ricorso

al Collegio deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dalla comunicazione.--

-

Art. 37

Il direttore, se nominato ai sensi dell'articolo 27 ultimo comma, partecipa alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo; a lui sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2396 del C.C. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina, sospende, destituisce o accetta le dimissioni del direttore deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima riunione.-----

-----TITOLO VII-----

-----REQUISITI MUTUALISTICI -----

Art. 38

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi superiori alla misura massima degli interessi sui prestiti sociali. Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci, ne durante la vita sociale ne in occasione dello scioglimento della cooperativa.-----

-

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dal Bilancio di Liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale effettivamente versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 31.01.1992.

-----TITOLO VIII -----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 39

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 21 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri.-----

Art. 40

Il funzionamento tecnico, amministrativo, finanziario della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea generale dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno istituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società.-----

---Art. 41

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitata aventi i requisiti di mutualità agli effetti tributari.-----
